

Disposizione n. 1120

Codice di comportamento

Fornitori e Partner

Novembre 2018

Indice

1	Premessa ed obiettivi	2
2	Obiettivi e Destinatari.....	2
3	Principi generali	2
4	Impegni dei Destinatari del Codice	3
5	Disposizioni di carattere generale	5

1 Premessa ed obiettivi

Nel percorso di definizione di un sistema di gestione responsabile sempre più strutturato e diffuso nell'ambito della propria organizzazione, Mediocredito Centrale ritiene che le relazioni commerciali improntate alla trasparenza ed all'eticità negoziale possano contribuire ad accrescere l'efficacia dei processi aziendali e la competitività.

In quest'ottica è stato definito il presente documento che sviluppa ed integra quanto già presente nel Codice Etico della Banca, di cui costituisce parte integrante, precisando i principi che devono essere posti alla base di proficui rapporti con i fornitori e partner contrattuali.

Nel Codice di Comportamento Fornitori e Partner, infatti, accanto ai principi generali che caratterizzano l'etica della Banca, vengono sintetizzate le linee guida che regolano i rapporti con i vari interlocutori della Banca stessa. Tra questi ci sono i partner contrattuali, ai quali la Banca dedica una particolare attenzione ritenendo che, in un'economia sempre più globale ed integrata, la creazione di una rete di relazioni reciprocamente soddisfacenti con fornitori/appaltatori e partner qualificati, che consentono di mantenere sempre elevata la qualità dei prodotti e dei servizi della Banca, rappresenti un obiettivo strategico e una fonte di successo competitivo.

Mediocredito Centrale chiede ai propri fornitori e partner commerciali di allinearsi alle politiche che la Banca ha adottato nello svolgimento della propria attività e di garantirne il rispetto anche a tutti i livelli della rispettiva catena produttiva.

Lo sviluppo di relazioni trasparenti con i fornitori e partner, l'attenzione alla qualità, alla sicurezza e al rispetto dell'ambiente, l'osservanza della normativa vigente – ivi inclusa la specifica regolamentazione in materia di lavoro – rappresentano, in un contesto economico sempre più integrato, obiettivi da perseguire nell'ottica del miglioramento del servizio offerto alla clientela e più in generale nell'interesse del Sistema Paese.

Anche il Codice di Comportamento Fornitori e Partner costituisce inoltre uno degli strumenti di presidio aziendale ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, e parte integrante del Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione adottato dalla Banca.

2 Obiettivi e Destinatari

Il presente Codice specifica in dettaglio le linee guida etico sociali ed i canoni di comportamento ai quali devono attenersi le imprese appaltatrici dalla Banca e gli eventuali subappaltatori, i fornitori in generale, tra i quali rientrano consulenti, professionisti e collaboratori esterni, nonché i partner commerciali (di seguito "i destinatari del Codice") di Mediocredito Centrale.

In particolare, con l'obiettivo di adottare un comportamento imparziale ed incentrato sulla valutazione trasparente delle forniture, Mediocredito Centrale ha scelto di dotarsi di un documento che definisca i comportamenti dei destinatari del Codice nei rapporti con la Banca.

3 Principi generali

Le relazioni commerciali con i fornitori e partner si svolgono nel reciproco rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che

possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo denominato “Rapporti con la Banca”, di cui al punto 4.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza, liceità, opportunità, efficienza ed economicità per la Banca.

I processi di acquisto sono improntati:

- a criteri oggettivi intesi a coniugare la qualità del servizio e il massimo vantaggio competitivo per la Banca - esclusione di trattamenti di favore;
- all’indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione nei comportamenti precontrattuali e contrattuali.

In tale ottica, la Banca intende promuovere l’adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri fornitori, anche incentivando il conseguimento di Certificazione di Qualità (ISO 9001:2000), Certificazioni Ambientali (ISO 14001), Certificazioni Sociali (SA 8000) e Certificazioni correlate alla Sicurezza e alla Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001).

4 Impegni dei Destinatari del Codice

Correttezza

I destinatari del Codice agiscono secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale sia nei confronti di Mediocredito Centrale che delle altre imprese.

Concorrenza

Mediocredito Centrale promuove una competizione leale e sostenibile tra i propri fornitori e partner, che deve essere intesa come mezzo per selezionare i migliori fornitori e partner per la Banca e per migliorare la qualità dei beni e dei servizi acquistati, a condizioni contrattuali soddisfacenti. Inoltre, Mediocredito Centrale nei rapporti con i fornitori e con i partner si attiene ad un principio di sostenibilità e quindi mantiene comportamenti equilibrati, evitando di abusare di eventuali posizioni dominanti, ma è anche attento a non agevolare il mantenimento o la creazione di posizioni dominanti o di dipendenza economica dei partner contrattuali.

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, di cui alla L. n. 287/1990, e in generale alla normativa in materia di concorrenza, sia comunitaria che nazionale, astenendosi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

In ogni caso, i destinatari del Codice si asterranno da qualsiasi comportamento non etico e comunque contrario alle regole poste a tutela della concorrenza.

In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito dell’affidamento;
- il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta;

- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano all'affidamento o ritirino la propria offerta e che, comunque, condizionino la libera partecipazione all'affidamento medesimo.

Rapporti con la Banca

I destinatari del presente Codice devono impegnarsi fin dalla fase di accreditamento presso l'Albo Fornitori della Banca a non dare esecuzione a rapporti di fornitura, consulenza o servizio in assenza di un contratto formalizzato con la Banca.

Inoltre i destinatari si astengono, nei rapporti con la Banca, dal porre in essere attività anche occasionali che, in quanto compiute in violazione dei principi cui si ispira il Codice Etico della Banca (di cui il presente Codice costituisce parte integrante), possano configurare conflitti con gli interessi della Banca o possano interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi aziendali.

I destinatari del Codice si astengono da qualsiasi azione volta ad influenzare i dipendenti della Banca e tutti i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo all'interno della Banca ovvero le persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli stessi soggetti. Non è consentito proporre opportunità di impiego e/o soluzioni commerciali che comportino indebiti vantaggi personali per il dipendente; sono vietate le offerte di denaro o di valori ai dipendenti e ai loro parenti, così come non è consentito il tentativo di porre in essere tali condotte.

Doveri di segnalazione

I destinatari del Codice hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza di Mediocredito Centrale qualsiasi violazione o tentativo di violazione del Codice, come del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Banca. A titolo esemplificativo, dovranno essere segnalati:

- qualsiasi tentativo da chiunque effettuato rivolto ad influenzare il regolare processo di selezione del fornitore e partner e/o dell'esecuzione del contratto;
- qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della Banca o da chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o alla stipula del contratto e della sua esecuzione;
- qualsiasi rapporto con un dipendente della Banca che potrebbe creare situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi diretto o indiretto,

Le segnalazioni potranno essere inviate mediante i seguenti canali di comunicazione:

1) posta elettronica: organismodivigilanza231@mcc.it;

2) posta tradizionale: "OdV di Mediocredito Centrale S.p.A." Viale America 351 - 00144 Roma.

Non saranno tuttavia prese in considerazione segnalazioni anonime o comunque prive di sottoscrizione

Interposizione di manodopera

I destinatari del Codice agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione, interposizione e appalto di prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere

comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, tranne i casi espressamente consentiti dalla vigente normativa in materia di lavoro (D. Lgs. 276/03) e nel rispetto delle procedure ivi previste.

Corruzione

I destinatari del Codice si impegnano a non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi i pagamenti ed ogni altra forma di benefici conferiti ad amministratori o dipendenti della Banca.

Accettazione e sottoscrizione

Il presente Codice è parte integrante del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Banca, la cui accettazione è condizione per l'instaurazione del rapporto con la Banca e/o per l'iscrizione all'Albo fornitori, ove operante.

5 Disposizioni di carattere generale

Pubblicità e informazione

La Banca si impegna a dare adeguata diffusione, pubblicità al presente Codice con i dovuti strumenti e canali di comunicazione ricorrendo, ove possibile, anche alla pubblicazione sui siti internet.

Violazione del Codice

La violazione delle norme contenute nel presente Codice, poste a tutela della trasparenza, concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle relazioni con i fornitori e con i partner, comporterà l'impossibilità di concedere l'affidamento o instaurare il rapporto ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la risoluzione del relativo contratto.

Le funzioni aziendali competenti e l'OdV vigileranno sul rispetto del presente Codice.

Approvazione del Codice e modifiche

Il presente Codice è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, che provvederà inoltre ad approvare ogni eventuale modifica/integrazione dovesse rendersi necessaria, anche di natura normativa.